



## COMUNE DI SELLIA MARINA

(Provincia di Catanzaro)

Piazza Antonino Scopelliti - 88050 Sellia Marina (CZ)

Tel. n. 0961.964125 Fax n. 0961.964361

Segretario.selliamarina@asmepec.it

Prot. n. 1733 del 13.02.2015

Ai Sigg.ri Responsabili di Area  
- Amministrativa

- Urbanistica

- Tecnica e tecnica- manutentiva

- Finanziaria

- Vigilanza

E p.c.

- Al Sig. Sindaco  
- del Comune di Sellia Marina

- Ing. Francesco Mauro

- S E D E

-

S E D E

- Al Sig. Revisore dei Conti

- S E D E

- Al Nucleo di Valutazione

- S E D E

**OGGETTO: Art. 9 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, coordinato con la legge di conversione 11 novembre 2014, n. 164: obblighi informativi nei confronti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione e controlli a campione. Direttiva.**

Per opportuna conoscenza e per il seguito di competenza si riporta di seguito il comunicato del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del 5 febbraio u.s. con riferimento all'oggetto.

*"L'art. 9, comma 1 del decreto legge 133/2014, come convertito con legge 164/2014, stabilisce che, per i lavori di importo compreso fino alla soglia comunitaria, costituisce "estrema urgenza" la situazione, attestata dall'ente di interesse, di indifferibilità di interventi, anche su impianti, arredi e dotazioni, per:*

*a. messa in sicurezza degli edifici scolastici e dell'AFAM;*

*b. mitigazione dei rischi idraulici e geomorfologici;*

*c. adeguamento alla normativa antisismica;*

*d. tutela ambientale e del patrimonio culturale.*

*Per l'affidamento di lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria relativi a tali interventi sono introdotte disposizioni di carattere semplificativo e acceleratorio per la pubblicazione dei bandi (pubblicazione sul solo sito della stazione appaltante), per la ricezione delle offerte (termini dimezzati rispetto a quelli di legge) e per i tempi per la stipula del contratto (inapplicabilità dei termini di cui all'art. 11, commi 10 e 10-ter del Codice dei contratti pubblici). Inoltre, sempre per lavori sotto soglia comunitaria, è contemplato (comma 2, lettera d) il ricorso a procedure negoziate con le modalità previste dall'art. 57, comma 6 del Codice, con invito ad almeno 10 operatori economici. È consentito, inoltre, per lavori relativi alla messa in sicurezza degli edifici scolastici e dell'AFAM, di importo fino a 200.000 euro, l'affidamento «diretto» da parte del responsabile del procedimento, con procedura riconducibile all'affidamento in economia, con invito rivolto ad almeno cinque operatori economici (comma 2, lettera e). Il comma 2-bis, introdotto con la legge di conversione, stabilisce che gli appalti in questione sono in ogni caso soggetti agli obblighi informativi di cui all'art. 7, comma 8 del Codice e di cui all'art. 37 del decreto legislativo 33/2013; prevede, inoltre, che l'Autorità Nazionale Anticorruzione possa disporre controlli a campione per i contratti di cui ai commi 1 e 2.*

*Per consentire all'Autorità l'espletamento dei compiti di vigilanza, è necessario che le stazioni appaltanti, in applicazione della norma in argomento, effettuino preventivamente la ricognizione volta a verificare la sussistenza delle condizioni per la dichiarazione di "estrema urgenza", certifichino come indifferibile l'intervento da realizzare con estrema urgenza e compilino le schede di rilevazione dei dati da inviare all'Autorità ai sensi dell'art. 7, comma 8 del Codice, secondo le indicazioni sotto riportate.*

*Al fine di segnalare a questa Autorità il ricorso alle procedure accelerate e semplificate di cui sopra, nonché di consentire un controllo a campione sugli interventi in argomento, è necessario che i responsabili del procedimento delle stazioni appaltanti, in sede di acquisizione del CIG, richiamino la riconducibilità degli interventi ai commi 1 e 2 dell'art. 9 del d.l. 133/2014 mediante l'inserimento di tale indicazione nelle schede già in uso per la trasmissione dei dati, allo scopo già aggiornate dall'Autorità.*

*Le stazioni appaltanti, ove ricorrano alle procedure di cui all'art. 9, comma 2, lettera d) del d.l. 133/2014, nella compilazione delle schede indicheranno, quale procedura di affidamento, la procedura negoziata ex art. 57, comma 6 del Codice, mentre, ove ricorrano alle procedure di cui all'art. 9, comma 2, lettera e) del d.l. 133/2014, indicheranno il cottimo fiduciario (art. 125 del Codice).*

*La comunicazione successiva (relativa ai dati su bandi, verbali di gara, soggetti invitati, importo di aggiudicazione, nominativo dell'affidatario, ecc.), prevista dall'art. 7 comma 8 del Codice, la cui applicazione è fatta salva dall'art. 9 del d.l. 133/2014 come convertito, deve essere trasmessa all'Autorità entro 15 (quindici) giorni dalla data dell'affidamento, in luogo dei 30 (trenta) giorni previsti dall'art. 7, comma 8 del Codice, in coerenza con le ragioni di tempestività sottese alla normativa in argomento. Tali informazioni e la relativa tempistica di trasmissione vengono richieste dall'Autorità nell'esercizio delle facoltà alla stessa dall'art. 6, comma 9 del Codice.*

*Le stazioni appaltanti che attivino procedure di affidamento di lavori relativi a beni culturali di cui all'art. 204 del Codice, in cui l'estrema urgenza è riconducibile all'art. 9 del d.l. 133/2014, devono inoltrare all'Autorità l'invito a partecipare alla procedura rivolto a 15 (quindici) concorrenti e successivamente, entro il termine di 15 (quindici) giorni dall'affidamento, devono trasmettere l'elenco dei soggetti invitati, utilizzando il sistema già in uso."*

Tutto quanto premesso, i Responsabili della gestione in indirizzo sono con la presente invitati alla puntuale osservanza di quanto precisato.

Il Responsabile Anticorruzione

( C. Sandulli )